SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

63° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio:

« Disposizioni penali a tutela delle minoranze nazionali e linguistiche » **(618)** *(D'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia):*

PRESIDENTE . . . *Pag.* 893, 896, 900 e *passim*
COPPOLA 898
FILETTI 899
FOLLIERI 899, 900
LICINI, *relatore alla Commissione* . 893, 899, 900
MARIANI 898
MARTINAZZOLI 897
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 900
PETRELLA 897, 900
VALITUTTI 898

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali e linguistiche » (618), d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni penali a tutela delle minoranze regionali e linguistiche », d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, lo scopo del disegno di legge si evince immediatamente dalla relazione ad esso legata, là dove afferma: « Si tratta di promuovere l'uguale tutela penale di tutti i cittadini italiani considerati non come semplici individui, in ordine ai quali la tutela giuridica trova già completa esplicazione su basi di assoluta eguaglianza nell'ordinamento giuridico civile e penale ita-

liano, ma in quanto membri delle organizzazioni sociali in cui più direttamente si sviluppa la loro personalità, così come esplicitamente dispone l'articolo 2 della Costituzione ». Infatti l'articolo 291 del codice penale assicura la più ampia tutela alla Nazione italiana, intesa come comunità di persone legate da vincoli di natura etnica, linguistica, religiosa, di costumi,di tradizioni; ma la stessa tutela non assicura alle comunità nazionali diverse da quelle della maggioranza italiana (tedesca, francese, slava). Donde la Cassazione ha stabilito che « Vilipende la Nazione chi ne pone in ridicolo la religione, chi ne contesta la civiltà... »; che offende la nazione italiana colui il quale irride alla presunzione di un cittadino italiano di appartenere ad un popolo di eroi, di scienziati, di navigatori, di santi, di trasmigratori, eccetera. Per contro — si legge sempre nella relazione unita al disegno di legge — analogo atteggiamento di irrisione nei confronti del cittadino italiano di lingua slava il quale abbia la presunzione di appartenere, in quanto slavo, ad un popolo di santi, di trasmigratori di scienziati, di poeti, non sarebbe punibile agli effetti dell'articolo 291 del codice penale; al più, ove ne ricorrano gli estremi, detto cittadino italiano di lingua slava, o tedesca, o francese, potrebbe invocare l'articolo 594 del codice penale.

Si impone quindi, così come si prefigge il disegno di legge in esame, in omaggio al nuovo spirito che anima la nostra Carta costituzionale, l'eliminazione di tale disuguaglianza nel trattamento delle componenti nazionali. A tale scopo si propone con l'articolo unico del disegno di legge l'aggiunta agli articoli 291 e 415 del codice penale degli articoli 291-*bis* e 415-*bis* Il primo prevede che si applichino le pene previste dall'articolo 291 a chiunque pubblicamente offenda le tradizioni, la lingue e la cultura delle minoranze nazionali; il secondo che si applicano le pene previste dall'articolo 415 a chiunque pubblicamente istighi all'intolleranza e all'odio tra le diverse nazionalità.

La relazione unita al disegno di legge menziona la normativa vigente in proposito negli stati confinanti, riportando norme del diritto austriaco e di quello jugoslavo; e ricorda inoltre come il provvedimento abbia incontrato il consenso della stragrande maggioranza del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, dove hanno votato contro solo i consiglieri del Movimento sociale italiano e del Partito liberale italiano.

A tale proposito la relazione contesta gli argomenti sollevati contro il disegno di legge in quella sede, premettendo che su di essi aleggia un vecchio ed esasperato nazionalismo, che, nell'inutile e dannoso tentativo di unificare i concetti di Nazione e Stato, finisce con il violentare la realtà snaturandola al punto di considerare le comunità slave, tedesche o francesi un tutt'uno con la comunità italiana.

Ciò detto, essa considera le obiezioni mosse alla legittimità del disegno di legge.

In primo luogo, sostiene che l'iniziativa è ben conforme all'articolo 26 dello Statuto regionale (« Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento ») in quanto sussiste nel caso *de quo* il particolare interesse locale in una questione che riguarda l'intero Stato e che quindi va risolta in modo univoco. In secondo luogo, sostiene che la proposta di legge non crea un *jus singulare* in favore delle minoranze, ma tende solo ad assicurare ad esse la stessa dignità e lo stesso rispetto garantiti alla maggioranza italiana. In terzo luogo, contesta la pretesa inammissibilità di protezione giuridica a nozioni astratte quali la tradizione, la lingua e via dicendo, in ordine alle quali non sarebbe configurabile un soggetto passivo, osservando che la norma penale è diretta alla tutela di pubblici interessi, mentre l'esistenza di una parte lesa privata è fatto non necessario ma accidentale, e ciò a prescindere dalla considerazione che l'obiezione investirebbe gli stessi attuali articoli 291 e 415 del codice penale. La relazione sostiene poi l'opportunità di parlare di minoranze nazionali e non di minoranze linguistiche — come le definisce l'articolo 6 della Costituzione — dato che la dottrina ha elaborato il concetto di nazionalità dandovi un contenuto ben più completo e pregnante di quello esprimi-

bile attraverso il solo denominatore linguistico. Essa nega, infine, la possibilità di invocare la condizione di reciprocità in quanto trattasi di tutela dei diritti naturali per i quali la Costituzione italiana (articolo 10) ha, ignorandolo, già respinto tale principio.

A questa panoramica sul disegno di legge in esame e sulla sua relazione vanno aggiunte alcune osservazioni. Anzitutto, ricordo che è pendente presso la nostra Commissione il disegno di legge n. 420, presentato dall'allora Ministro di grazia e giustizia Gonella, concernente modifiche al II Libro del codice penale. In tale disegno di legge sono considerati ambo i punti trattati in quello in esame. Infatti, di contro all'articolo 291, del quale ho già indicato il contenuto, sta l'articolo 294-*ter* proposto dal disegno di legge n. 420, che recita: « Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni »; di contro all'articolo 415-*bis* del presente disegno di legge, che parimenti ho già illustrato, sta l'articolo 415, sempre del codice penale, proposto dal disegno di legge numero 420, che stabilisce: « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o differenza di religione, di nazionalità o di origine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

Abbiamo detto che ambo gli argomenti sono trattati, ma non che le formulazioni e le collocazioni siano uguali. In primo luogo, infatti, l'articolo 291-*bis* verrebbe a far parte, secondo il disegno di legge in discussione, del Capo secondo del codice — « Dei delitti contro la personalità interna dello Stato » —, mentre l'articolo 294-*ter* apparterrebbe al Capo III — « Dei delitti contro i diritti politici del cittadino ». Ora sembra anzitutto che la collocazione delle norme concernenti il vilipendio delle minoranze nazionali debba essere unica, altrimenti ne risulterebbe pur sempre una discriminazione nel momento stesso in cui la si vuole eliminare. Riteniamo pertanto più esatta la collocazione della norma in questione sotto il Capo II. Infatti, anche se la tutela penale prevista nel Capo III attiene pur sempre agli interessi concernenti la personalità dello Stato (e non soltanto l'interesse del singolo individuo) di garantire le libertà politiche e il libero esercizio dei diritti politici, è però certo che soggetto passivo di reato è pur sempre il cittadino, cui appunto si riferisce la rubricazione del Capo III: sono cioè in gioco i diritti politici soggettivi-individuali.

Invece nelle norme che qui interessano sono in considerazione la Nazione, cioè la collettività nazionale (articolo 291), o le nazioni, cioè le diverse collettività nazionali (articolo 291-*bis*) facenti parte del nostro Stato.

Quindi, in primo luogo, se uguale è l'oggetto della tutela penale, le norme non possono che avere uguale collocazione; in secondo luogo, tale collocazione è e deve rimanere sotto la rubrica del Capo II, che riguarda quei delitti i quali fanno parte del più ampio ambito dei delitti contro la personalità dello Stato, quasi fatti che minaccino o ledono l'integrità politica-territoriale, l'indipendenza, la pace interna ed esterna, la prosperità, il prestigio, il decoro, la sua suprema rappresentanza o le sue supreme funzioni e i suoi rapporti internazionali.

Quindi, per conto mio, è migliore la formulazione del disegno di legge in esame, che pone il principio della pari punizione del vilipendio verso le comunità nazionali di maggioranza e di minoranza nel Capo II, e le fa oggetto di un articolo 291-*bis* anzichè traslarlo, come fa il disegno di legge n. 420, al secondo libro del codice penale, nel Capo riguardante i diritti politici. L'articolo 294-*ter*, inoltre, è più ampio ma più indeterminato dell'articolo 291-*bis*.

Esso infatti estende la previsione punitiva al vilipendio di una collettività per motivi « religiosi etnici o razziali », laddove l'articolo 291-*bis* concentra la sua attenzione sulle espressioni caratterizzanti una nazionalità che, come tale, può ben avere, con altre, comunanza razziale (la famosa razza ariana) e religiosa (ad esempio uguale fede cattolica).

Certo, il richiamo ai motivi etnici può comprendere la tutela della minoranza nazionale come intesa dall'articolo 291-*bis*, ma è pur vero che l'estensione ai motivi religiosi o razziali diventa pleonastica se con essa si intende

esemplificare elementi differenziatori di certe nazionalità, mentre snatura il concetto di nazionalità se di detti motivi si fa elemento caratterizzante la collettività che allora non sarebbe più sinonimo di nazionalità, bensì denominazione applicabile ai più vari casi estranei all'argomento in discussione.

Validissima la tutela della comunità ebrea che si contraddistingue per motivi etnici, religiosi e razziali; validissima la tutela della comunità araba, indiana o cinese; non meno valida la tutela della comunità religiosa dei Valdesi o delle comunità di origine albanese esistente in certe zone dell'Italia centro-meridionale ma tali comunità e la giustizia di una loro tutela sono qualcosa di diverso dalla « nazionalità », cioè da quelle minoranze nazionali di cui tratta il disegno di legge n. 618, che indubbiamente si riferisce al fatto geografico e storico della inclusione nello Stato italiano di popolazioni sito in zone di confine e, come tali, appartenenti a nazionalità diverse da quelle del restante terirtorio dello Stato.

Inoltre, l'articolo 294-*ter* prevede una sanzione, da mesi sei a due anni, ben diversa da quella dell'articolo 291 che va da uno a tre anni.

Partendo dal principio di uguale considerazione delle nazionalità di maggioranza o di minoranza ciò significherebbe pertanto una ingiusta discriminazione.

Concludendo su questo argomento il sottoscritto è del parere che nulla obiettandosi alla previsione ed alla tutela delle comunità come sancita dall'articolo 294 per proposto disegno di legge n. 420, sia però opportuno mantenere distinte le ipotesi, e quindi le norme, accettando come previsione autonoma quella dell'articolo 291-*bis;* ciò anche ai fini dell'uguaglianza di sanzioni che deriva dall'uguaglianza dei presupposti.

Venendo a parlare del rapporto tra l'articolo 415-*bis* proposto dal provvedimento in esame e quanto proposto dal disegno di legge n. 420 va osservato: che non esiste differenza di collocazione tra le due proposte trattandosi della identica norma; che, come già detto sopra, l'articolo 415-*bis* del disegno di legge n. 618 non è norma dettata dalla necessità di eliminare una disuguaglianza esistente nel diritto positivo, ma concerne una nuova ipotesi criminosa, così come l'articolo 415 proposto dal disegno di legge Gonella n. 420, a differenza di quanto leggesi nel già considerato articolo 294-*ter*, usa espressamente il termine nazionalità comprendendo quindi chiaramente anche l'ipotesi di cui all'articolo 415-*bis* del disegno di legge n. 618.

Poichè, considerando la previsione dell'articolo 294-*ter* del disegno di legge n. 420 nulla ho obiettato circa la validità della tutela apprestata in detta norma — pur considerandola non equivalente o assorbente rispetto a quella apprestata dell'articolo 219-*bis* del disegno di legge n. 618 — ritengo invece che il testo dell'articolo 415 del disegno di legge n. 420 ben possa, per la sua più ampia previsione, essere preferito a quello dell'articolo 415-*bis* del disegno di legge n. 618.

Ciò salvo che la Commissione ritenga cosa migliore — considerato l'aiuto più limitato del disegno di legge n. 618 — fermarsi anche per quanto concerne l'articolo 415 alla quesione inerente alla nazionalità rinviando all'esame dell'intera riforma del secondo libro del codice penale l'assorbimento dell'articolo 415-*bis* nel testo del nuovo articolo 415.

Un discorso a sè meriterebbe l'entità delle pene previste dagli articoli 219 e 415 che, in una visione più moderna ed umana, dovrebbero consentire — ad avviso del relatore — una più ampia articolazione sia nella specie sia almeno nei minimi edittali; ma questo problema ci porterebbe ad esorbitare dall'ambito del disegno di legge in esame che non incide sull'articolo base, mentre è certo che le pene per le ipotesi aggiunte non possono essere diverse da quelle delle ipotesi originarie.

Con ciò spero, seppure nei limiti mai tanto evidenti delle mie capacità, di avere adempiuto all'incarico di fornire un riassunto ed un inizio di discussione sul disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Licini per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico inoltre alla Commissione che, nella giornata di ieri, l'ufficio di presidenza

della Commissione ha deliberato di porre all'ordine del giorno dei nostri lavori anche il disegno di legge d'inziativa governativa recante il n. 420 e riguardante le modifiche al libro secondo del codice penale. Si potrebbe pertanto procedere ad una trattazione congiunta del disegno di legge in esame e di quello n. 420.

PETRELLA. Il problema che si vuole affrontare con il disegno di legge in discussione riguarda i reati di opinione, problema grave e dibattuto, il disegno di legge riguarda il reato di vilipendio ed il disposto dell'articolo 415 del codice penale. Queste norme originariamente servivano per colpire soprattutto situazioni di dissenso politico e a tutelare rigidamente valori che, però, oggi vanno riconsiderati alla luce della civiltà giuridica che si va affermando in modo più nuovo, moderno e più rispettoso della libertà.

Devo ricordare che quasi tutti i partiti politici, nel corso della campagna per le ultime elezioni, fecero delle precise affermazioni (parlo della Democrazia cristiana, del Partito socialista ed anche di quello comunista) in senso contrario al mantenimento nel nostro ordinamento giuridico penale delle norme che colpiscono i reati di opinione. Ma io desidererei dire di più. È vero che vi è interesse alla tutela attuale e concreta delle minoranze religiose e linguistiche e, in genere, delle nazionalità minori, ma io sostengo che questa tutela non deve pregiudicare la scelta principale che è quella se mantenere o meno nel nostro codice i reati di vilipendio e di opinione. Si tratta, pertanto, di problema che non può riguardare l'emanazione di una legge particolare penale, ma che si rimette alla riforma generale del codice, al cui esame la nostra Commissione sta già attendendo. E bene inoltre precisare un altro concetto. Le comunità minori, siano esse nazionali e linguistiche, come possono essere efficacemente tutelate? A mio avviso, una minoranza nazionale si tutela non assorbendola, ma salvaguardandola attraverso una positiva azione di protezione della sua lingua, della sua tradizione e cultura. Sono dunque da rifiutare soluzioni repressive che, pure se pongono le minoranze nazionali su un piano di parità con la Nazione italiana, rappresentano lo strumento più brutale che si può concepire, specie quando si vogliono ampliare i casi di vilipendio e colpire attraverso nuovi reati di opinione la libertà di espressione del pensiero. Sono da adottare, invece, civili riforme e istituzioni che, in primo luogo, si devono interessare alla tutela, ripeto, di entità culturalmente omogenee delle comunità minori i cui valori vanno protetti.

A conclusione di questo mio brevissimo intervento, pertanto, non posso che proporre che il contenuto del disegno di legge in discussione venga esaminato in uno con la riforma del secondo libro del codice penale, quando decideremo cioè se conservare o meno nella nostra legge penale la fattispecie che colpiscono i reati di pensiero.

MARTINAZZOLI. Ritengo che il discorso impostato con il presente provvedimento dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia debba essere irrimediabilmente considerato un discorso di retroguardia ed ha ragione il senatore Petrella quando afferma che il problema di offrire, sul piano della parificazione, una tutela repressiva alle minoranze nazionali non si risolve con leggi speciali bensì affrontandolo in termini organici e, quanto meno, unitamente alla riforma del secondo libro del codice penale.

Inoltre, ritengo che il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia avrebbe dovuto porsi questa domanda: come è possibile realizzare la protezione di minoranze etniche ricorrendo ad uno strumento come quello invocato che, per sua natura, era a base di una tendenza repressiva delle minoranze stesse?

Le norme penali in discussione sono infatti nate e sono state pensate dal legislatore in un certo periodo della nostra storia proprio perchè, con esse, si intendeva mortificare i diritti delle culture e delle comunità etniche minori, e direi che basterebbe questa considerazione per dimostrare come quello in esame sia un discorso improduttivo.

A questo punto, comunque, mi pare assorbente l'osservazione già fatta: non vi è dubbio che vi è una stretta connessione tra il pro-

blema aperto e quello che dovremo affrontare in ordine alla riforma del secondo libro del codice penale e, pertanto, ritengo che la soluzione migliore sia quella di riaprire il dibattito su questo tema in quella sede.

M A R I A N I . Concordo con quanto osservato dai senatori Petrella e Martinazzoli ed aggiungo che, a mio avviso, dovremmo anche considerare la questione della competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia a predisporre una normativa che non riguarda unicamente quella Regione.

L'articolo 26 di quello Statuto regionale, infatti, dice che la Regione può prendere iniziative per proporre in sede nazionale disegni di legge che riguardino però problemi propri di quel territorio mentre, con il testo in esame, si propone addirittura una modifica di taluni articoli del codice penale che riguardano, genericamente, il comportamento dei cittadini nei confronti di tutte le minoranze nazionali.

Ritengo dunque che, data l'ampiezza del problema, il discorso vada senz'altro rimandato a quando affronteremo la discussione sulla riforma del secondo libro del codice penale, tanto più che anche la mia parte politica è contraria ai reati di opinione e reputa che questo problema vada dibattuto in quella sede.

C O P P O L A . Le osservazioni emerse tanto dalla chiara esposizione del senatore Licini che dagli interventi che si sono susseguiti mi trovano consenziente circa l'opportunità di aggiornare la discussione sul provvedimento in esame.

Mi pare tuttavia che si debba considerare con particolare attenzione un fatto: ci troviamo di fronte ad una delle prime iniziative legislative spettanti ai Consigli regionali per disposizione della Costituzione e dobbiamo pertanto tener conto della giusta considerazione con il quale il Parlamento deve esaminare tali proposte.

Questa iniziativa di legge risale in verità al 29 novembre 1972. Quindi, a parte la questione di merito, io ho la preoccupazione che una liquidazione un po' sommaria e superficiale del presente provvedimento, sia pure sostenuta da validissime ragioni sostanziali, crei qualche difficoltà di rapporti nei confronti di queste istituzioni che il Parlamento ha voluto e che sono ormai operanti nel tessuto istituzionale della Repubblica italiana.

C'è il fatto nuovo che, come ha annunciato la Presidenza, sarà subito posto all'ordine del giorno l'esame del secondo libro del codice penale. Io voglio auspicare che la discussione a tale proposito abbia un andamento sollecito onde possa esaminarsi tutta la materia dei reati cosiddetti di opinione in cui verrebbe ad essere inserito anche il presente disegno di legge. Rimane chiaro che, qualora l'*iter* del disegno di legge relativo alla riforma del secondo libro del codice penale dovesse subire (non per colpa di questa Commissione ma del Parlamento in generale) un andamento non estremamente sollecito, per un atto di riguardo nei confronti di un Consiglio regionale io farei la riserva di una possibilità di riesame sia pure approofndito del presente provvedimento, allo scopo di non accantonarlo e farlo rientrare in provvedimenti di più vasta portata.

V A L I T U T T I . Partecipo per la prima volta ai lavori di questa Commissione e sento l'onore di tale partecipazione. Alla scuola pitagorica c'era l'obbligo di tacere per cinque anni: io rendo omaggio a questo principio, ma mi è indispensabile prendere la parola per associarmi alle validissime considerazioni del senatore Petrella. Sembra che la sede più adatta per l'esame del presente provvedimento sia proprio quella della discussione della riforma del secondo libro del codice penale.

Ho il timore che, se volessimo accogliere quanto ha ora detto il senatore Coppola, rischieremmo di conservare i vecchi concetti nell'atto stesso di offenderli, laddove invece l'esigenza primaria è proprio quella di ripensare alla norma contenuta nell'articolo 291. È vero quanto afferma il senatore Coppola: questi istituti oramai sono nell'architettura dello Stato italiano, dobbiamo riconoscerli e rendere loro omaggio. Ma questo non ci deve obbligare a non attenerci nelle varie circostanze al procedimento più logico; ed il procedimento più logico, nel caso specifico, a

mio avviso è quello suggerito dal senatore Petrella, cioè rinviare l'esame di questo problema ad altra sede.

FILETTI. Penso che si dovrebbe fare innanzitutto un esame preliminare in ordine all'ammissibilità di presentazione di un disegno di legge, che riflette norme di carattere penale e che concerne non solo una determinata regione ma tutta la Nazione, da parte di un consiglio regionale.

Mi rendo conto, però, che allo stato questo esame è prematuro, se è vero come è vero che da parte di molti colleghi è stata posta in evidenza l'esigenza di una connessione del presente disegno di legge con altro provvedimento di più vasta portata, quale, ad esempio, quello relativo alla riforma del secondo libro del codice penale nella parte attinente ai reati di opinione.

Riservandomi, pertanto, in opportuna sede di soffermarmi sul principio di carattere generale e di ordine costituzionale per quanto concerne l'ammissibilità di presentazione di disegni di legge da parte delle regioni su materie come quella in esame, io aderisco alla richiesta avanzata dai colleghi perchè si sospenda l'esame del presente provvedimento e allo stesso si provveda in sede di esame e di connessione con gli altri disegni di legge di più vasta portata.

FOLLIERI. Vorrei brevemente osservare che il presente disegno di legge, a prescindere dal merito che va approfondito perchè non è molto chiaro soprattutto per alcuni rilievi che sono stati fatti e che non ripeto, è connesso alla riforma del libro secondo del codice penale: materia sulla quale sono stato già incaricato di svolgere la relazione e in ordine alla quale già durante la quinta legislatura abbiamo introdotto delle novità. Adesso non rammento quale sia stata la definizione che abbiamo dato all'articolo 291 del codice penale, ma mi sembra che siano state apportate larghe modificazioni. Pertanto, io credo che opportunamente il disegno di legge in esame potrà essere connesso all'argomento del secondo libro del codice penale, per il quale mi sembra che questa Commissione possa trovare il cammino spianato dall'approvazione espressa nella quinta legislatura sulla *vexata quaestio* dei reati di opinione.

Per quanto concerne tutto il resto, ci fu una larga convergenza di opinioni; il che è da augurarsi si ripeta anche in questa legislatura, onde portare a conclusione la riforma del secondo libro del codice penale ivi compresa la presente proposta di legge sul cui merito io ho delle perplessità.

LICINI, *relatore alla Commissione*. Ho fatto un riassunto e un commento sul testo del presente disegno di legge. Qui si dice: ma questo provvedimento, a parte la connessione con il secondo libro del codice penale, rappresenta un arretramento rispetto al principio, affermato da molte parti politiche, della necessità di una riconsiderazione globale della materia relativa ai reati di opinione.

Ora, io sono ben lieto di rinviare l'esame del disegno di legge alla discussione che avrà luogo sulla riforma del secondo libro del codice penale; ma vorrei solo ricordare le aspettative che possono promanare da queste iniziative degli organi regionali. Basti pensare che abbiamo partorito un anno fa e forse più la modifica al primo libro del codice penale che sta attendendo ancora l'inizio dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

FOLLIERI. È stata già svolta una relazione generale dall'onorevole Musotto e stamane inizia l'esame dei singoli articoli in sede legislativa.

LICINI, *relatore alla Commissione*. La ringrazio di questa notizia. Comunque, noi dobbiamo cominciare l'esame del secondo libro del codice penale; nel frattempo è certo che, mentre la cosiddetta comunità nazionale è protetta dalle leggi che abbiamo considerato, le minoranze nazionali soffrono della inesistenza di tale protezione. Esiste, cioè uno stato di disuguaglianza, di discriminazione di queste minoranze, che viene dennuciato dal disegno di legge, e che non so per quanto tempo continuerà ad esistere.

Che debba essere eliminato il reato di opinione, siamo d'accordo; oggi però questo rea-

to esiste e continua ad essere applicato dai nostri magistrati, creando uno stato di tensione e di disagio in quelle regioni.

Quindi, io non ho nulla in contrario ad abbinare l'esame di questo disegno di legge alla riforma del secondo libro del codice penale, purchè si faccia presto; altrimenti, proporrei di accedere all'altra soluzione, cioè di stralciare la materia per quanto attiene ai reati di opinione onde eliminare l'attuale disparità.

P E T R E L L A . Bisogna discutere tutta la questione.

L I C I N I , *relatore alla Commissione.* D'accordo però oggi abbiamo una norma che esiste e non possiamo dire che non c'è.

F O L L I E R I . Mi sembra che l'articolo 291 sia stato eliminato.

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrella ha avanzato la proposta di abbinare la discussione del presente disegno di legge a quella del disegno di legge n. 420: « Modifica al libro secondo del Codice penale ». Qual è il parere del Governo?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La discussione su questo argomento è stata piuttosto ampia e debbo darne merito al senatore Licini che, come sempre, ha svolto una relazione organica, completa e approfondita. Questo, però, ha consentito alla Commissione di manifestare l'unanimità per quanto riguarda la opportunità di un rinvio, ma anche di esprimere alcuni giudizi su altri argomenti sui quali naturalmente il Governo non può non esprimere la sua opinione.

Infatti, mentre dichiaro la mia completa adesione alla proposta di rinviare l'esame del disegno di legge alla sede più appropriata, mi permetto di fare alcune considerazioni. È stato mosso innanzitutto un rilievo sull'ammissibilità delle regioni nel proporre norme al Parlamento. Questa è una questione che potremo sollevare al momento opportuno; ma qui è stato fatto riferimento all'articolo 26 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, il quale dà facoltà alla regione stessa di proporre leggi quando vi sia un suo interesse in una norma di carattere nazionale. Siccome la Costituzione prevede la possibilità di legiferare quando questa viene accordata con legge costituzionale e siccome la legge istitutiva e approvativa dello statuto regionale è una legge costituzionale, non si possono fare eccezioni.

Ma al di là del problema di ordine costituzionale, vi sono considerazioni di merito che qui sono state fatte e a mio giudizio opportunamente. Si è detto (e lo ha affermato anche il relatore che è vicino ad una zona in cui questi problemi sono sentiti) che dobbiamo correggere uno stato di disuguaglianza che oggi effettivamente esiste. Ma questa disuguaglianza, a mio giudizio, avviene su una posizione negativa, non positiva: cioè, puniamo le minoranze quando offendono e vilipendono la Nazione e non puniamo gli altri quando offendono e vilipendono le minoranze.

Anzitutto vorrei dire che non c'è alcun bisogno di ritenere offeso nessuno: nè la Nazione, nè minoranze se uno vive tranquillo e fa il suo dovere. Ma poi — e mi pare che l'abbia accennato con il consueto acume il senatore Petrella — non è in sede di parificazione della legge di repressione penale che si ottengono queste cose, ma si ottengono ponendo, a monte, le minoranze in condizione di assoluta uguaglianza e parità rispetto agli altri cittadini. Dobbiamo arrivare a stabilire una *par condicio* in senso positivo (e mi pare che le iniziative in questo senso siano piuttosto pronunciate), non ci dobbiamo preoccupare in senso repressivo di andare a stabilire una parità di pena per chi contravviene alle norme. Cominciamo a stabilire delle norme di parità assoluta in campo regionale con queste conseguenze. Certo gli articoli 291 e 415 del vecchio codice obbedivano a questo principio, ma tutti noi ci siamo trovati pressocchè unanimi e concordi sull'esigenza di rivedere i cosiddetti reati di opinione che obbedivano ad un preciso criterio politico dominante in un particolare momento perchè oggi tale criterio non si trova più in armonia, non dico tanto con la Costituzione con cui contrasta in maniera piramidale, quanto con la coscienza mo-

derna e con le nuove conquiste della società. Ecco perchè è opportuna la trattazione congiunta con il disegno di legge n. 420 ma anche con la nuova proposta, che mi pare sia stata già presentata e che ricalca la proposta della passata legislatura, sulla nuova regolamentazione dei cosiddetti reati di opinione a proposito dei quali, poi, io debbo ricordare e riconfermare l'impressione del senatore Follieri. L'articolo 291, nonostante il netto parere contrario del Governo è stato abolito e si è verificata una cosa molto strana che bisognerebbe rivedere nella situazione attuale quando esamineremo l'argomento: sempre per quelle ragioni di maggiori o minori presenze di parlamentari l'articolo 291, relativo al vilipendio alla Nazione, è stato abolito ed è stato conservato il vilipendio alla bandiera; ora, francamente, ho l'impressione che chi dovrà attuare queste norme comprenderà poco le intenzioni del legislatore. Evidentemente la situazione va rivista sotto questa nuova luce e con questi nuovi principi e criteri. Ricordo anche che in Aula proprio per l'articolo 291 vi fu una lunga discussione, vi fu una disparità di votazione all'interno dei singoli Gruppi politici e vi fu quell'intervento del senatore Carraro che sottolineava i motivi delle sue riserve sull'abolizione del suddetto articolo che ora si vuole non solo confermare, ma addirittura estendere alle minoranze. Ecco un motivo di più per esaminare congiuntamente i vari provvedimenti e, a mio giudizio, sono giustissime le osservazioni del senatore Licini circa la configurazione degli articoli 294 e 415-*bis* del disegno di legge n. 420, ma non bastano perchè bisogna vederle anche alla luce della riproposizione di quel disegno di legge che ottenne già l'approvazione del Senato nella passata legislatura. Il Governo in questo momento vuole dare un colpo di spugna a tutte le illazioni e a tutte le gratuite affermazioni che abbiamo visto su gran parte della stampa. Non esistono posizioni contrarie o antagoniste: certamente il Governo si oppone alla abolizione totale dei cosiddetti reati di opinione e non può consentire che sia abolito il vilipendio al Capo dello Stato, alla Magistratura e via di seguito, ma è perfettamente d'accordo nell'abolire parecchi vilipendi e nel ridurre notevolmente le pene relative. Con queste precisazioni e con queste indicazioni io sono favorevole al rinvio dell'esame del disegno di legge e chiedo — cosa che non è stata chiesta dai commissari — che, al momento in cui verrà esaminata la seconda parte del codice penale, sia aggiunta la proposta di legge riguardante i cosiddetti reati di opinione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio formulata dal senatore Petrella.

(*È approvata*).

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO